



DIREZIONE MUNICIPALITA'8
*PISCINOLA-MARIANELLA,
CHIAIANO, SCAMPIA*

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 8 FEBBRAIO 2024

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico per il giorno 11 Febbraio 2024 per lo svolgimento di un corteo in maschera.

IL DIRETTORE

Premesso che Domenica 11 Febbraio 2024 si svolgerà la manifestazione in maschera organizzata dall'Associazione culturale GRIDAS (Gruppo risveglio dal sonno).

Visto quanto determinato in sede di riunione tenutasi in data 06/02/2024 (giusto verbale agli atti redatto in pari data).

Visto che allo scopo di consentire la predetta Manifestazione occorre predisporre un particolare dispositivo di traffico nelle strade interessate dal percorso.

Letti altresì il D.L.vo 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni ed il D.L.vo 267/2000

Letta la circolare del Vice direttore generale – Area tecnica PG/2014/291749 dell'8 aprile 2014.

Vista la disposizione organizzativa del Direttore della Municipalità 8 n. 16 del 30.07.2019

O R D I N A

ISTITUIRE, l'11 Febbraio 2024 il dispositivo di circolazione di seguito riportato, al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento del corteo in maschera :

A) Il DIVIETO di transito veicolare dalle ore 10.00 e fino a cessate esigenze, eccetto mezzi di soccorso e mezzi delle Forze dell'ordine, nei tratti delle strade e delle piazze di volta in volta interessate dal passaggio dei partecipanti al corteo indicato in oggetto, il cui percorso sarà il seguente:

- *via Monte Rosa, piazza Libertà, via Monte Rosa, via Monte S. Gabriele, via del Gran Sasso, via Monte Rosa, rione ISES (via Aldo Fabrizi, via Marcello Mastroianni, via Vittorio Parisi), via Pietro Germi, via Fratelli Cervi, via Federico Fellini, via Baku, Piazza Giovanni Paolo II.*

Per particolari esigenze di viabilità o di Ordine Pubblico, la Polizia Locale potrà modificare e/o sospendere il dispositivo di traffico sopra indicato.

La relativa segnaletica e quant'altro necessario ai fini della sicurezza sarà installato a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori della manifestazione e secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale.

Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi sospese.

Il Servizio autonomo Polizia locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio autonomo Polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza pubblica previsti dall'art.12 del d.lgs. 285/1992, per la esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Funz.Ing. Francesco Truppa
per il Direttore della Municipalità 8
Dott. Giuseppe Imperatore

Le firme in formato digitale sono state apportate sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.